

## ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

05-01-08 - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) - Direzione generale valutazioni ambientali VA@pec.mite.gov.it e p.c. Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.) - Ufficio legislativo ufficiolegislativo@pec.minambiente.it

Oggetto:

Corretta interpretazione dell'art. 31 c. 7-bis del Decreto Legge 31.05.2021, n. 77, convertito in legge con L. 29.07.2021, n. 108. Interpello ambientale ai sensi dell'art. 3-septies del D.Lgs. n. 152/2006.

Con riferimento all'oggetto, si richiama l'art. 31 c.7-bis del D.L. 31.05.2021, n. 77, così come modificato dalla sua legge di conversione n. 108 del 29.07.2021, che individua le aree e i siti per cui le soglie per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono elevate a 10 MW.

Il quesito che si propone a codesto Ministero, di carattere generale in quanto riguardante la corretta applicazione in astratto della norma in parola, è inerente alla corretta individuazione delle suddette aree.

Nello specifico, il citato comma 7-bis stabilisce quanto segue: "Per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla costruzione e all'esercizio di tali impianti all'interno delle aree dei siti di interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW".

Col presente interpello si chiede, ai fini di una corretta applicazione del disposto di cui all'art. 31 c.7-bis del D.L. 31.05.2021, n. 77, di voler chiarire se, l'innalzamento della suddetta soglia sia prevista per le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come industriali, <u>ricadenti contestualmente all'interno di siti di interesse nazionale</u>, oppure se le tre condizioni riportate nel dettato normativo in parola debbano intendersi alternative l'una all'altra.

In conseguenza di questa eventuale seconda possibile interpretazione, la soglia per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale per gli impianti fotovoltaici dovrebbe intendersi



## ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

## ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

elevata a 10 MW in tutte le aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali, e/o <u>in tutte le aree industria</u>li, indipendentemente dal contestuale interessamento di siti di interesse nazionale.

Si rimane in attesa di un cortese riscontro e a disposizione per eventuali chiarimenti. Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio

Daniele Siuni

## Siglato da:

GIANSALVO SERRA FELICE MULLIRI